



Milano, data del protocollo

Direzione Sanitaria

Protocollo n:

Rif. Foglio n: del

Allegati

Oggetto: DM 388 e volontari soccorritori

Ai Comitati CRI Lombardia
All' att.ne dei Referenti DidatticaAl Responsabile Regionale II.VV.
Educazione SanitariaEp.c.
Al Direttore Regionale

LORO SEDI

Gli enti o aziende che si rivolgono alla CRI per organizzare corsi di cui al DM 388 per i propri dipendenti, chiedono a volte se un loro dipendente, che sia anche volontario CRI (o di altra associazione) possa ritenersi esentato dalla frequenza di detti corsi

A tal proposito la **Commissione per gli interpelli** prevista dal D. Lgs. 81/08 (che fornisce un parere ufficiale in merito a quesiti sull'applicazione di tale normativa) si è espressa, rispondendo ad un **interpello**, (n° 2/2012) con cui si chiedeva se fosse assolto l'obbligo di formazione per i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso, nel caso questi siano **soccorritori 'attivi'**, intendendo con questo termine **volontari che abbiano frequentato i corsi per la qualifica di VdS (Volontari del Soccorso)** organizzati dalla Croce Rossa o altro Ente e/o Associazione collegati al 118 e frequentino gli aggiornamenti previsti dai regolamenti di detti organismi".

La Commissione ha sancito che per i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso il corso previsto dal D.M. 15/7/03 n° 388 può ritenersi assolto **solo nel caso in cui sia i requisiti dei formatori che la durata e il contenuto teorico-pratico di detti corsi siano pari o di livello superiore a quello indicati da tale decreto**. Qualora dalla comparazione dei programmi si verifici che sono stati trattati solo alcuni degli argomenti previsti, la formazione dovrà essere integrata nel numero di ore e/o negli argomenti mancanti".

A disposizione per eventuali chiarimenti invio cordiali saluti

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Maurizio Bossi